

Codice A1816A

D.D. 22 novembre 2018, n. 3769

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6140) - Fosso Bergallo Gaietta - Autorizzazione idraulica per la ricostruzione del muro di sostegno (in sponda sx) della s.c. per Madonna della Neve in Loc. Bergalli in comune di Saliceto. Richiedente: Comune di Saliceto.

In data 23/10/2018 il Comune di Saliceto ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall' Arch. Lorenzo Ferro Forte – 12079 Saliceto, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *ricostruzione di una porzione del muro di sostegno della strada comunale (spondale al corso d'acqua richiamato in oggetto), mediante costruzione di nuovo muro in c.a. per una lunghezza complessiva di m. 13,80 circa.*

Il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Saliceto n. 60 del 13/10/2018 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua a sedime demaniale denominato "Fosso Bergallo Gaietta";

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *al termine dei lavori il tratto di alveo interessato dagli interventi dovrà essere oggetto di risagomatura della sezione di deflusso assicurando un regolare raccordo della stessa con i tratti non interessati dall' intervento, al fine di evitare discontinuità di sezione.*

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- vista la D.G.R. n°44-5084 del 14/01/2002;
- vista la D.G.R. n°38-8849 del 26/05/2008 – Allegato A, punto 7.2;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Saliceto, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. tenuto conto che si tratta di un intervento pubblico e che la situazione idraulica locale non permette la sistemazione in loco del materiale di risulta proveniente dagli scavi di fondazione in alveo, necessari per la realizzazione della fondazione del muro; visto che il quantitativo di scavo non supera i mc 150 ed è eseguito in zona montana (*valore nullo*), con riferimento all'Allegato A punto 7.2 della D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008, si concede l'asportazione del materiale dall'alveo a titolo gratuito, senza costituzione di cauzione, in favore del Comune di Saliceto che assumerà la piena disponibilità del materiale estratto nel rispetto delle vigenti normative; resta ovviamente vietata qualsiasi ulteriore asportazione di materiale.
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della D.L.; prima dell'inizio dei lavori dovranno altresì essere comunicate le targhe dei mezzi che saranno impiegati per l'asportazione del materiale. A lavori ultimati il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e dichiarare l'effettiva quantificazione del materiale estratto che non dovrà in ogni caso superare i 150 mc;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero

necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geom. Luca Menardi